



IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione prima civile – diritto della crisi e dell’insolvenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Paola Cazzola	Presidente rel.
dott. Fabio D’Amore	Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

-Visto il fascicolo di cui al procedimento n. **127-3 /2025** instaurato a seguito di ricorso iscritto al n. 127-2/2025 RG avente ad oggetto *”Domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione ai sensi dell’art. 44, comma 1, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive di cui all’art. 54 c.2 CCII”* depositato in data 28.5.2025 dalla ricorrente:

GIORDANA CASTELLAN DI GIORDANA PERIN & C. S.A.S., c.f. 02123600245, con sede in Trissino (VI), Via Postale Vecchia n. 120, in persona dei legali rappresentanti e soci accomandatari, in quanto tali, illimitatamente responsabili **Giordana Perin**, nata a Valdagno (VI) il 19.02.1960 (C.F. PRNGDN60B59L551G), e **Mattia Facchin**, nato ad Arzignano (VI) il 9.01.1985 (C.F. FCCMTT85A09A459Q), come da delibera ex art. 120 bis CCII assunta in data 28.05.2025, iscritta al Registro Imprese (cfr. visura C.C.I.A.A del 29.5.2025 e documenti allegati alla domanda di cui al n. 127-2/2025 rg),

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Riccardo Canilli (c.f. CNLR57A04L840W, pec: riccardo.canilli@ordineavvocativicenza.it) e Lara Meneghello (c.f. MNGLRA77S67L840D, pec: lara.meneghello@ordineavvocativicenza.it), con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Vicenza, Contrà Santa Corona n. 9;

- precisato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività meglio indicata nella visura C.C.I.A.A in atti;

rilevato

-che in data 02.10.2025 la ricorrente (entro il termine prorogato ex art. 44 c.1 lettera "a" CCII) ha depositato la "PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ AZIENDALE AI SENSI DEGLI ARTT. 84 E SS. DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA" con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive di cui all'art.54 c.2 CCII;

-visto il parere del Commissario Giudiziale ex art.47 c.1 CCII del 23.10.2024;

tutto ciò premesso

il Collegio

OSSERVA

-Considerato che il concordato preventivo proposto dalla ricorrente GIORDANA CASTELLAN DI GIORDANA PERIN & C. S.A.S può qualificarsi in continuità aziendale indiretta ex art.84 c.2 CCII (si tratta di continuità aziendale che si estrinseca in forma indiretta mediante la conduzione in affitto da parte della società Giordana Castellan s.r.l) con previsione di pagamento dei creditori nella misura proposta mediante il ricavato dell'esercizio indiretto dell'azienda sulla base del contratto di affitto di azienda, la cessione dell'azienda (ivi compreso il trasferimento dei contratti pendenti di leasing relativi a macchinari con accollo del relativo debito residuo) e del magazzino dell'azienda sulla base dell'offerta raccolta o comunque al miglior offerente che risulterà all'esito della procedura competitiva che sarà indetta; la cessione dell'immobile di proprietà e del contratto di leasing afferente ad un secondo immobile; il recupero degli ulteriori crediti propri della società e l'utilizzo delle disponibilità liquide della società a favore dei creditori concorsuali; la messa a disposizione di finanza esterna (si rinvia a pagina 48 della relazione a firma dell'attestatore dott.Fabio Bonato allegato n.14 al piano depositato in data 2.10.2025) ;

-che va ritenuta, allo stato (fatti salvi i futuri approfondimenti a cura del Commissario Giudiziale), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi (che è insolvenza se si considera che la stessa ricorrente ha precisato che l'attivo in caso di liquidazione non consentirebbe il soddisfo integrale dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari – vedi pagina 9 e pagina 28 e 29 della proposta del 2.10.2025) ;

-viste le attestazioni ex artt. 87 c.3, 84 c.5 a firma dott. Fabio Bonato (allegato n.14 al piano depositato in data 2.10.2025) e quanto precisato in relazione all'art. 88 CCII (vedi pagina n.78 della relazione a firma dell'attestatore dott. Fabio Bonato allegato n.14 al piano depositato in data 2.10.2025);

-letto il parere ex art. 47 CCII del Commissario giudiziale del 23.10.2025 ;

-ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che la proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (vedi pagina da 30 a 34 della proposta depositata in data 2.10.2025);

-rilevato in particolare, che **il piano di concordato** risulta - salvo più approfondite verifiche nel corso della procedura- conforme alle previsioni dell'art.87, commi 1 e 2, CCII posto che **contiene**:

quanto previsto dall'art. 87 comma 1 CCII;

quanto previsto dall'art. 87 comma 2 CCII avendo il debitore nella domanda indicato *“le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale”*.

Rilevato inoltre, che il debitore con la domanda ha depositato come previsto dall'art. 87 c.3 CCII *“la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un*

trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.” (relazione a firma dott. Fabio Bonato allegato n.14) ;

Visti gli artt. 84, 85 , 86 CCII, va dato atto:

-che il piano concordatario in sintesi propone:

- a. il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili;
- b. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c.;
- c. il pagamento integrale dei crediti contributivi, previdenziali e tributari;
- d. il pagamento dei creditori ipotecari nei limiti di capienza del bene immobile su quali grava la relativa garanzia;
- e. il pagamento parziale del creditore privilegiato ex art. 9, comma 5, D. Lgs n. 123/1998 (MCC e Simest) ;
- f. l'eventuale pagamento parziale del residuo creditore privilegiato ex art. 9 comma 5 D. Lgs. n. 123/1998 ;
- g. la Soddifazione del ceto chirografario in misura percentuale, *ab origine* e degradato, previa suddivisione in classi, nella seguente misura percentuale:
 1. mediante la corresponsione dell'importo di euro 566.468 , pari al 12% ai creditori appartenenti alla prima classe, considerando l'eventualità che venga escussa la garanzia statale e quindi si dia corso al pagamento del credito avente privilegio generale di cui all'articolo 9.c.5 del dlgs 123/1998;
 2. mediante la corresponsione dell'importo di euro 197.780, pari all'un per cento ai creditori appartenenti alla seconda classe;
 3. Mediante la corresponsione dell'importo di euro 30.978, pari al 18% quanto i creditori appartenenti alla terza classe;
 4. Mediante la corresponsione l'importo fisso di euro 159. 145, pari all'undici per cento ai creditori appartenenti alla quarta classe;
 5. Mediante la corresponsione dell'importo fisso di euro 7.657, pari al 16% e creditori appartenenti alla quinta classe.

(Si rinvia quanto alle percentuali di soddisfo e alle classi alla proposta di concordato preventivo del 2.10.2025 e alla sintesi indicata dal Commissario Giudiziale nel parere del 23.10.2025);

-che , in particolare, la proposta concordataria prevede pagamenti così strutturati:

a) quanto alla tempistica di esecuzione della proposta è previsto il termine 12 mesi dall'intervenuta omologa. (cfr. pagina 30-31 della proposta depositata in data 2.10.2025);

b) sono previste n. 5 classi di creditori (meglio indicate a pagina 31-33 della proposta del 2.10.2025) che - allo stato- appaiono costruite nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse ;

c) visto quanto precisato in relazione all'art. 88 CCII (vedi pagina n.78 della relazione a firma dell'attestatore dott. Fabio Bonato allegato n.14 al piano depositato in data 2.10.2025);

d) che trattandosi di concordato in continuità aziendale (indiretta) proposto dalla ricorrente l'attestatore ha dato atto del rispetto delle previsioni di cui all'art. 84 c. 6 e c.7 CCII (vedi paragrafo n.5 della relazione a firma dott. Fabio Bonato allegato n.14 al piano depositato in data 2.10.2025) ;

-ritenuta la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale indiretta e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

-considerato che risulta allegato quanto stabilito dall'art. 39 CCII;

-visti gli artt. 39, 44, 47 CCII nonché gli artt. 84, 85, 86, 87,88 CCII;

P.Q.M

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **GIORDANA CASTELLAN DI GIORDANA PERIN & C. S.A.S.**, con sede in Trissino (VI), Via Postale Vecchia n. 120, c.f. 02123600245;

nomina Giudice delegato per la procedura di concordato la dott. Paola Cazzola ;

conferma Commissario giudiziale il dott. Domenico Ruzzene ;

stabilisce la data iniziale del 16.03.2026 e la data finale del 31.03.2026 (compreso) per l'espressione del voto dei creditori, con le seguenti modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione: (vedi art. 104 c. 2 e art. 107 c.8 CCII) **posta elettronica certificata**;

fissa il termine di 15 giorni (decorrente dalla comunicazione del presente decreto al Commissario) per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

fissa il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di € **40.000,00**, pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso l' Istituto già indicato a seguito del ricorso ex art. 44 CCII;

ordina

la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ordina

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della Cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII, ove non già acquisiti gli atti di seguito indicati,

manda

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;

dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;

dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Vicenza, 30 ottobre 2025 .

Il Presidente del collegio rel-est.

Dott.ssa Paola Cazzola